

Bando di gara parziale n. 9/92 per la vendita di alcole di origine vinica, indetta dal regolamento (CEE) n. 3777/91

(92/C 33/22)

Con il regolamento (CEE) n. 3777/91, del 18 dicembre 1991 ⁽¹⁾, la Commissione ha indetto una vendita, tramite gara permanente, di alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽²⁾ e detenuti dagli organismi d'intervento.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3776/91 ⁽⁵⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare quelle riportate in appresso.

Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1780/89 è indetta la gara parziale n. 9/92 per 139 986 ettolitri di alcole a 100 % vol.

I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la loro rispettiva capacità sono indicati al capitolo X.

I. Offerte

1. Le offerte devono riguardare un quantitativo d'alcole conservato in uno Stato membro e contenuto nelle cisterne elencate al capitolo X. Tale quantitativo deve essere suddiviso nell'offerta per numero di cisterna. Esso deve essere compreso, per ciascuna offerta, tra 100 e 5 000 ettolitri di alcole a 100 % vol quando l'utilizzazione industriale finale può essere assimilata ad una utilizzazione nel settore dei carburanti. Nell'offerta il concorrente può specificare che la sua offerta va ritenuta valida soltanto se l'aggiudicazione riguarda tutto il quantitativo indicato nell'offerta o una parte di esso, predeterminata dal concorrente stesso.

I concorrenti possono presentare soltanto un'offerta per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale.

2. Le offerte devono essere depositate presso gli organismi d'intervento interessati, detentori dell'alcole oggetto dell'offerta, nelle seguenti sedi:

— Senpa, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid, tel. 522 29 61, telex 23427 Senpa, telefax 5219832

— SAV agente per conto dell'Onivins, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231, F-33505 Libourne Cedex, tel. 57 51 03 03, telex 572025, telefax 57250725

— Aima, via Palestro 81, I-00185 Roma, tel. 47 49 91, telex 620331, 620252, 613003, telefax 4453940, 4953940,

oppure essere inviate ai suddetti indirizzi, per raccomandata.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara parziale n. 9/92 CE-alcole», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento interessato.

4. *Le offerte devono pervenire agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 26 febbraio 1992 (ora di Bruxelles).*

5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, oltre ai seguenti dati:

a) il numero della cisterna o delle cisterne a cui l'offerta si riferisce;

b) il volume d'alcole oggetto dell'offerta, suddiviso per cisterna;

c) il prezzo offerto per la partita, espresso in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol;

d) l'utilizzazione precisa prevista.

6. Ogni offerta deve essere corredata della prova della costituzione presso i seguenti organismi d'intervento:

— Senpa, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid, tel. 522 29 61, telex 23427 Senpa, telefax 5219832

— SAV agente per conto dell'Onivins, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231, F-33505 Libourne Cedex, tel. 57 51 03 03, telex 572025, telefax 57250725

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 43.

— Aima, via Palestro 81, I-00185 Roma, tel. 47 49 91, telex 620331, 620252, 613003, telefax: 4453940, 4953940

di una cauzione di 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi, in pesetas spagnole o in lire italiane.

7. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di rinunciare a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole.
8. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1780/89.
9. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando di gara parziale n. 9/92 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 281/92 della Commissione ⁽¹⁾.

II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere alla SAV, alla Senpa o all'Aima campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante di detti organismi d'intervento, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in franchi francesi, in pesetas spagnole o in lire italiane, in base al tasso di conversione di cui al capitolo I, punto 9.

Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.

2. La SAV, l'Aima o la Senpa forniscono tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

III. Destinazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita deve essere destinato all'utilizzazione nella Comunità per la realizzazione di progetti di dimensioni limitate, intesi a garantire, tra l'altro, le nuove utilizzazioni industriali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

Le procedure di controllo della destinazione e dell'utilizzazione sono quelle di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

IV. Aggiudicazione

L'alcole è attribuito al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente secondo l'utilizzazione finale

prevista. Nel caso in cui possano essere accolte varie offerte relative in tutto o in parte alle stesse cisterne o in caso di parità fra gli importi offerti, l'alcole è aggiudicato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

L'organismo d'intervento interessato informa immediatamente per iscritto, con ricevuta di ritorno, ogni concorrente del seguito riservato alla sua offerta.

V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica o, qualora si applichi la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 bis, del regolamento (CEE) n. 1780/89, entro due settimane dalla dichiarazione di attribuzione e nel contempo fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi, pesetas spagnole o lire italiane, applicando il tasso di conversione indicato al capitolo I, punto 9.

VI. Presa in consegna — Ritiro

Il ritiro materiale di tutto l'alcole deve essere portato a termine nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della notifica.

Il ritiro dell'alcole si effettua dietro presentazione di un buono di ritiro, rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del quantitativo che viene ritirato.

VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole entro il giorno precedente la presa in consegna.

VIII. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie vigenti in materia, in particolare quelle di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

IX. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

⁽¹⁾ GU n. L 33 del 10. 2. 1992, pag. 45.

X. UBICAZIONE DELLE SOORTE DI ALCOLE DA PORRE IN VENDITA PER LA GARA
PARZIALE N. 9/92

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	Contenuto in alcole (% vol)
1. FRANCIA	Longuefuye	8	23 101	35	neutro	+ 96
	Longuefuye	2	2 446	35	neutro	+ 96
	Longuefuye	2	614	36	neutro	+ 96
	Verniers	107	9 085	35	neutro	+ 96
	Verniers	109	9 390	35	neutro	+ 96
	Deulep	401	9 082	35	neutro	+ 96
	Deulep	403	6 282	35	neutro	+ 96
	Deulep	607	4 572	39	greggio	+ 92
	Deulep	224	13 728	35	greggio	+ 92
	Deulep	72	21 700	35	greggio	+ 92
Totale alcole neutro			60 000			
Totale alcole greggio:			40 000			
2. SPAGNA	Tarancón	A 9	20 000	35	neutro	+ 96
	Totale		20 000			
3. ITALIA	Bonollo Umberto Mestrino (PD)		756	35 + 39	greggio	
	Banci f.lli Pistoia		1 166	35	greggio	
	Conafruvit Quistello (MN)		155	39	greggio	
	Carlino Novoli (LE)		1 879	35 + 39	greggio	
	D'Auria Ortona (CH)		3 940	35 + 36	greggio	
	Distercoop Faenza (RA)		34	39	greggio	
	D.C.A. Ascoli Piceno		3 800		greggio	
	Del Sud Rutigliano (BA)		500	36	greggio	
	Eural Sud Castellaneta (TA)		638	36 + 39	greggio	
	Mazzullo Riposto (CT)		1 392	36	greggio	
	Rodi San Severo (FG)		3 288	35	greggio	
	Russo f.lli S. Venerian (CT)		638	36 + 35 + 39	greggio	
	Sasriv Materdomini di Nocera Sup. (SA)		1 800	35	greggio	
	Totale		19 986			
	Totale generale		139 986			